



Ministero della Giustizia

Il commissario straordinario del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi

vista la sentenza del Consiglio di Stato del 13 giugno 2017 n. 2884, con la quale è stata disposta la nomina da parte del Ministro della giustizia di un commissario straordinario con il compito di sostituirsi all'organo consiliare *“provvedendo in particolare a indire le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine”* dei biologi;

visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, *“con l'incarico di provvedere, entro novanta giorni dalla data odierna, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti”*;

considerato che il suddetto decreto deriva dalle decisioni del Consiglio di Stato in quanto tale organo di giustizia, con sentenze n. 3426 e 3427 del 2016, ha annullato gli atti delle elezioni dei risultati elettorali del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi, con conseguente nullità degli atti da essi compiuti per assoluta carenza di potere;

visto il regolamento in tema di requisiti di onorabilità e professionalità per rivestire la carica di componente degli organi dell'Ordine nazionale dei biologi, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta del 5 novembre 2015;

visto altresì il regolamento elettorale approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta del 23 marzo 2017;

vista la delibera n. 177 del 7 giugno 2017, con la quale il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha indetto le elezioni del medesimo Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, fissando la prima convocazione per i giorni 27 e 28 giugno 2017 e la seconda convocazione tra il 30 giugno e l'8 luglio 2017;

ritenuto che l'ormai prossimo inizio della tornata elettorale comporta l'esigenza di provvedere con assoluta immediatezza;

ritenuto di non poter “confermare” gli atti relativi alla citata tornata elettorale finora emanati dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, secondo il suggerimento contenuto nella motivazione – ultima parte – della sentenza n. 2884/2017, perché nella disciplina elettorale predisposta dal Consiglio dell'Ordine, oltre alla già soddisfatta esigenza di “autentica della firma del votante a mezzo di pubblico ufficiale”, si riscontrano altri aspetti non in linea con disposizioni di legge ed oggettivamente suscettibili di contestazioni, in particolare quanto alla disciplina delle ipotesi di non candidabilità, alla votazione nelle sedi periferiche, alla eventuale terza convocazione, al rispetto dei tempi per lo scrutinio e al contenimento della spesa complessiva, e cioè:

- a) la previsione contenuta nell'art. 3 del citato regolamento del 2015 di ipotesi di non candidabilità per motivi tra loro contrastanti è suscettibile di determinare

illegittime esclusioni, come la diversa considerazione relativa a procedimenti giurisdizionali benché della medesima natura civilistica; viceversa l'intera materia della non candidabilità necessita di una radicale revisione, anche ad evitare restrizioni non stabilite da norme primarie e comunque ingiustificate – secondo quanto affermato e raccomandato dal Consiglio di Stato nella parte motiva della sentenza n. 2887 del 2017 – rispetto al principio della generale candidabilità dell'iscritto all'Ordine;

- b) la previsione dei seggi periferici, in assenza di un sistema di rilevazione dei votanti a livello nazionale, non garantisce che ogni elettore voti una sola volta, laddove occorre elaborare un sistema che escluda in modo assoluto detta eventualità;
- c) la mancata previsione, nell'avviso di indizione della tornata elettorale e nella nota esplicativa ad esso allegata, della terza convocazione è in contrasto con il disposto dell'art. 3, comma 5, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, a norma del quale *“In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7”*;
- d) la delibera n. 177 del 7 giugno 2017, nell'istituire n. 24 seggi periferici, non garantisce, soprattutto quanto ai seggi collocati nelle isole o in territori di confine, il rispetto dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, secondo cui le urne debbono essere tramesse *“immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale”*;
- e) la finalità, espressa nella citata delibera n. 177, di incentivare, tramite la costituzione dei seggi periferici, il voto personale degli aventi diritto si scontra con l'esorbitante aumento dei costi complessivi delle operazioni elettorali conseguenti, tra l'altro, alla necessità di reperire sedi idonee sul territorio nazionale e sostenere i costi *“di vitto, alloggio e logistica”*, nonché del trattamento economico, dei componenti dei seggi e dell'inoltro a Roma delle urne, anche in considerazione della potenziale durata delle attività elettorali (pari a 20 giorni lavorativi), spese queste comunque gravanti sugli iscritti; nel contempo, il diritto al voto è pienamente garantito dall'espressione per corrispondenza, con una esigua spesa a carico del votante per l'autentica e per la spedizione;

ANNULLA

in via di autotutela la delibera n. 177 del 7 giugno 2017 del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi avente ad oggetto *“Rinnovo del consiglio nazionale dei biologi e del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi – indizione delle elezioni”*, nonché ogni atto presupposto e conseguente, comunque connesso alla citata procedura elettorale;

RISERVA

a successivo provvedimento l'avvio della procedura elettorale;

ORDINA

al responsabile del sito internet dell'Ordine dei biologi l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito;

ORDINA

alla segreteria dell'Ordine medesimo l'immediata trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, di copia del presente provvedimento a tutti gli iscritti.

Roma, 26 giugno 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Luigi Scotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Scotti', written over a horizontal line.